


**COMUNE DI OLIVETO CITRA**  
PROVINCIA DI SALERNO



**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE  
PER UOMO E DONNA – ESTETISTA ED  
ATTIVITA' PARAESTETICHE**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 08/10/2004)

# INDICE

## TITOLO I "PRINCIPI GENERALI"

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

## TITOLO II "ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA"

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 7 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 8 Esercizio dell'attività

## TITOLO III "ATTIVITA' DI ESTETISTA"

- Art. 9 Requisiti
- Art. 10 Esercizio della attività
- Art. 11 Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 12 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 13 Esercizio dell'attività

## TITOLO IV "NORME FINALI"

- Art. 14 Commissione comunale
- Art. 15 Norme transitorie
- Art. 16 Disposizioni finali

**ALLEGATO A DELIMITAZIONI DELLE AREE**

**ALLEGATO B DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI**

**ALLEGATO C REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

**ALLEGATO D PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
  - a) attività di parrucchiere per uomo e donna, l'attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161;
  - b) attività di estetista, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;
  - c) attività paraestetica, l'attività di trattamento del corpo umano diversa dall'attività estetica il cui scopo sia quello di migliorare l'aspetto estetico mediante l'utilizzo di attrezzature (sauna, idromassaggio, solarium ecc...), **con esclusione dell'attività di tatuaggio e piercing**;
  - d) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
  - e) requisiti strutturali, i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività:
  - a) di parrucchiere per uomo e donna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modificazioni ed integrazioni;
  - b) di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni;
  - c) paraestetiche, non rientranti nel campo di applicazione delle sopra citate disposizioni normative ed assimilate ad ogni effetto alle attività estetiche (distanze, requisiti professionali) salvi i requisiti igienico-sanitari particolari previsti dal presente regolamento;
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
  - a) delimitazioni delle aree
  - b) distanze minime tra esercizi
  - c) requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
  - d) prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano a qualunque soggetto eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

### **Art. 3 Principi generali**

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
  - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;

- c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998, del D.P.R. 440/2000 e del Regolamento Comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
  - e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività per avvio, variazione, modifica, subingresso si applicano le procedure di cui all'art. 19 della legge 241/1990 da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive. La dichiarazione di inizio attività, ad efficacia immediata, è sottoscritta dall'interessato e contiene l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla ulteriore normativa vigente in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:
- a) nella Legge 161/1963;
  - b) nella Legge 443/1985;
  - c) nella Legge 1/1990;
  - d) nel D.P.R. 447/1998.
  - e) nel D.P.R. 440/2000;

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**

#### **Art. 4**

##### **Requisiti**

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di parrucchiere per uomo e donna occorre:
- a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il requisito della qualifica professionale deve essere accertato:
    - 1) per la maggioranza dei soci quando si tratta di Impresa Artigiana avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985, così come modificata dalla Legge n. 133/97 ed esercente l'attività di parrucchiere per uomo e donna.
    - 2) Per il dipendente o socio della società quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985, così come modificata dalla Legge 133/97 (iscritte solo al REA).  
Il dipendente o il socio deve prestare opera diretta e continuativa all'interno della società stessa.
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  - c) il rispetto delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - e) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 5.
2. L'attività non può svolgersi in forma ambulante né presso il domicilio del richiedente la prestazione. Può essere svolta al domicilio del richiedente solo in caso di necessità (grave malattia o impedimento) o in case di cura (pubbliche e private) a favore dei degenti.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### **Abilitazione all'esercizio della attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature, subingresso possono essere effettuati previa dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato.
3. Per l'inizio nei medesimi locali di una delle attività estetiche o paraestetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti del presente regolamento ivi compreso il possesso dei requisiti soggettivi, delle distanze e dei requisiti igienico-sanitari.

## **Art. 6**

### **Contenuti della denuncia di inizio dell'attività**

1. La denuncia di inizio attività di cui all'art. 5, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;
  - d) eventuale autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
  - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
  - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
  - descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
  - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
3. La denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati. E' fatta salva la presentazione mediante fax o strumenti informatici.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

## **Art. 7**

### **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.4:
  - comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
  - in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
  - a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda o della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 6;
  - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
  - a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
  - 2) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
  - 3) nei casi previsti dal comma 1.

## **Art. 8**

### **Esercizio dell'attività**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4.
2. I parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure.
3. I parrucchieri per uomo e donna esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
4. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
  - a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
  - b) l'orario di apertura e di chiusura;
  - c) le tariffe delle prestazioni praticate.
5. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo all'interno del territorio comunale, mentre può essere titolare di una autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARAESTETICA**

## **Art. 9**

### **Requisiti**

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista o paraestetica occorre:
  - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990:
    - Qualora si tratti di Impresa Artigiana esercente l'attività di estetica, per tutti i soci che prestano la loro opera lavorativa,
    - Per il dipendente o socio della società quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985, così come modificata dalla Legge 133/97 (iscritte solo al REA). Il dipendente o il socio deve prestare opera diretta e continuativa all'interno della società stessa.
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  - c) il rispetto delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - e) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui all'art. 10.
2. Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante né presso il domicilio del richiedente la prestazione. Possono essere svolte al domicilio del richiedente solo in caso di necessità (grave malattia o impedimento) o in case di cura (pubbliche e private) a favore dei degenti.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.

#### **Art. 10** **Esercizio della attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature, subingresso possono essere effettuati previa dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

#### **Art. 11** **Contenuti della denuncia di inizio dell'attività**

1. La denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 10, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
    - a) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge Legge n. 1/1990;
    - d) eventuale autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
    - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
    - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
    - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
    - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
    - i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;

- descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
  - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
  - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta;
6. La denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
7. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati. E' fatta salva la presentazione mediante fax o strumenti informatici.
8. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

## **Art. 12**

### **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art.9:
- a) comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
  - b) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:
- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 11;
  - b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) e b);
3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
- a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
  - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi;
  - c) nei casi previsti dal comma 1.
  - d) non ottemperi alle prescrizioni intimare entro il termine di 180 giorni;

## **Art. 13**

### **Esercizio dell'attività**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 9.
2. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
3. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
- a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;

b) l'orario di apertura e di chiusura;

c) le tariffe delle prestazioni praticate.

4. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo all'interno del territorio comunale, mentre può essere titolare di una autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 14 Commissione comunale**

1. Per gli adempimenti di cui alle leggi 23.12.1970 n.1142, della legge 04.01.1990 n.1, nonché dal presente regolamento, su nomina della Giunta Comunale è istituita apposita Commissione Comunale costituita come segue:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Tre rappresentanti della categoria artigianale;
- Tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. più rappresentative;
- Funzionario Medico della competente ASL;
- Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
- Un rappresentante della commissione Provinciale per l'Artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- Due imprenditori della categoria di estetista designati dalle organizzazioni Provinciali più rappresentative a livello Regionale.

2. Con funzioni di Segretario della Commissione viene nominato un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

3. La Commissione resta in carica 5 anni ed è convocata dal Suo Presidente.

4. La Commissione delibera con la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Competono alla Commissione i seguenti pareri obbligatori ma non vincolanti sulle norme del Regolamento Comunale e sulle modifiche da apportare;

6. Il Comune potrà richiedere inoltre il parere della suddetta Commissione ogni volta che sorgano questioni inerenti la materia disciplinata e per tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 15 Norme transitorie**

1. Alle attività autorizzate alla data del 30/10/2004 si applicano le distanze di cui al precedente regolamento comunale in materia e le relative norme sui trasferimenti fino a 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di subingresso nelle stesse attività.

2. Le nuove attività ed i trasferimenti di attività relativi ad esercizi avviati dopo il 30/10/2004 sono soggette alle norme del presente regolamento.

3. Alle domande pendenti alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni del precedente regolamento ovvero, su richiesta dell'interessato, le disposizioni del vigente regolamento.

4. Le distanze di cui all'allegato B ed i requisiti strutturali di cui all'allegato C non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso.

5. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere o parrucchiere per donna sono abilitati, in sostituzione, all'esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex), previa presentazione di apposita comunicazione corredata da attestazione del possesso della qualifica professionale rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato e dichiarazione di esistenza dei requisiti sanitari previsti dall'allegato C.

## **Art. 16** **Disposizioni finali**

1. Ove, ai sensi degli articoli 7 e 12 manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti l'Ufficio Commercio, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell'attività.

2. I termini di tre mesi previsti dagli articoli 7 e 12 possono essere prorogati, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, per un massimo di dodici mesi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.

3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione edilizia dei locali (a tal fine si fa esplicito rinvio alle definizioni di interventi edilizi previste dalla normativa vigente) nei quali è svolta l'attività, sfratto non dovuto a morosità qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.

4. Lo Sportello Unico trasmette ai membri della Commissione, anche mediante sistemi di diffusione e comunicazione informatica, notizia della avvenuta presentazione delle dichiarazioni per l'apertura di nuove attività di parrucchiere, estetista ed attività paraestetiche.

6. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.

7. Il Responsabile del Servizio competente, ai sensi e con le modalità previste dalla legge 241/1990, ordina la cessazione immediata dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Comunale.

8. Ove non sia prevista una diversa sanzione amministrativa da parte della vigente normativa la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è sanzionata, da parte dell'Ufficio Commercio, con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 nel rispetto delle procedure di contestazione vigenti.

# **Allegato A**

## **DELIMITAZIONI DELLE AREE**

Le attività del presente Regolamento possono essere esercitate nelle zone omogenee A, B e C del vigente Piano Regolatore Generale.

# Allegato B

## DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI (METRI)

ZONA	Nuove attività: Parrucchieri	Nuove attività: Estetisti e paraestetiche	Trasferimenti di Parrucchieri, estetisti e paraestetiche
<b>CENTRO STORICO</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>30</b>
<b>ALTRE ZONE</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>50</b>

La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve con attraversamento perpendicolare della strada.

Le distanze sono espresse in metri.

Le distanze sono calcolate secondo quanto definito nella tabella sopra riportata rispetto ad esercizi dello stesso tipo presenti nella stessa zona.

In caso di trasferimento di una attività autorizzata **non si tiene conto del limite delle distanze** sopra determinato nei seguenti casi:

- a) qualora l'attività si trasferisca ad una distanza dal più vicino esercizio simile comunque maggiore rispetto a quella esistente al momento della presentazione della domanda;
- b) in caso di sfratto non dovuto a morosità;
- c) in caso di inagibilità dei locali per causa non imputabile al titolare dell'attività;
- d) qualora l'esercente si trasferisca in fondo di proprietà;

# Allegato C

## REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

### PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA

#### 1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (non inferiore a m. 2,70).

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire la visitabilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi simili.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico, idoneo anche per il superamento delle barriere architettoniche, con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

#### 2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 15 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona per poltrona di almeno mq 2,50

una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

## **ESTETISTI**

### **1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI**

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (non inferiore a mt. 2,70).

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire la visitabilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico, idoneo anche per il superamento delle barriere architettoniche, con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamani monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

### **2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 10 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono

esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

## **ATTIVITA' PARAESTETICHE**

### **1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI**

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (non inferiore a mt. 2,70).

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire la visitabilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile di altezza non inferiore a mt. 2,00.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico, idoneo anche per il superamento delle barriere architettoniche, con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata

collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

## **2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 15 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

un ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia ed una zona spogliatoio ad uso degli addetti attrezzato con armadietti a doppio scomparto, anche coincidenti nello stesso vano

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie con zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

*Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.*

# **Allegato D**

## **PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

### **ESTETISTI ED ATTIVITA' PARAESTETICHE**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui alla normativa vigente.

*Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.*